



COPIA

**COMUNE DI BRUSASCO**  
**(Città Metropolitana di Torino)**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15**

**OGGETTO: ALIQUOTA RELATIVA ALLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2015 - CONFERMA.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
<b>CAPPELLINO FRANCO</b>	x	
<b>ARIETTI GIANNI</b>	x	
<b>GUZZON RAFFAELE</b>	x	
<b>PEROTTO MASSIMO</b>	x	
<b>RONDI NADIA in GIACHINO</b>	x	
<b>CALDARO DANILO</b>	x	
<b>BONADIO ADRIANO</b>	x	
<b>VERCELLI FABRIZIO</b>		x
<b>RIGAZZI MARCO</b>		x
<b>TESTORE DANIELE</b>		x
TOTALE	7	3

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – **SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessore Esterno il Sig. **IRICO Massimiliano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

# COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 15**

**SEDUTA DEL 29/07/2015 ORE 21,00**

**ASSENTI: VERCELLI Fabrizio, RIGAZZI Marco e TESTORE Daniele.**

**OGGETTO: ALIQUOTA RELATIVA ALLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2015 - CONFERMA.**

**L'ISTRUTTORE**

**F.to Rag. Annamaria NICOLA**

# OGGETTO: ALIQUOTA RELATIVA ALLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2015 - CONFERMA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
  - “1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
  3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
  - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
  4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

.....omissis.....”

**Premesso che:**

- a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (*art. 1 comma 3 bis D.Lgs. n. 360/1998*), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (*art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011*);
- i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività (*art. 1 comma 11 del DL n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 sopra citato*);
- resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica, da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi;

**Visti:**

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio previsionale;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno;
- i decreti del Ministero degli Interni in data 24 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015 ed in data 13 maggio 2015, con i quali è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, da ultimo al 30 luglio 2015;
- l'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, ai sensi del cui disposto, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

**Considerato che:**

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- le deliberazioni comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), secondo le modalità stabilite con il DM 31/05/2002, e la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul medesimo sito, a condizione che questa avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (*art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998; art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 1 del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in L. 26/04/2012 n. 44*);
- ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, sono di competenza del Consiglio Comunale;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e che, conseguentemente, la competenza in merito è del Consiglio Comunale;

**Richiamato** il vigente Regolamento disciplinante *l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche* di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/05/2012;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

**DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

**DI CONFERMARE** anche per l'anno 2015 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., nella misura dello **0,8%**, già in vigore fino all'anno 2014;

**DI DARE ATTO** che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 269/2006, il 1° gennaio 2015.

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

**DI DICHIARARE**, con apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: ALIQUOTA RELATIVA ALLA ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF - ANNO 2015 - CONFERMA.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
  - “1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
  3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
  - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
  4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

.....omissis.....”



**Premesso che:**

- a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (*art. 1 comma 3 bis D.Lgs. n. 360/1998*), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (*art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011*);
- i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività (*art. 1 comma 11 del DL n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13 comma 16 del DL n. 201/2011 sopra citato*);
- resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica, da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi;

**Visti:**

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio previsionale;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53 comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno;
- i decreti del Ministero degli Interni in data 24 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015 ed in data 13 maggio 2015, con i quali è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, da ultimo al 30 luglio 2015;
- l'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, ai sensi del cui disposto, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

**Considerato che:**

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- le deliberazioni comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), secondo le modalità stabilite con il DM 31/05/2002, e la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul medesimo sito, a condizione che questa avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce (*art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998; art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 1 del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in L. 26/04/2012 n. 44*);
- ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, sono di competenza del Consiglio Comunale;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF) e che, conseguentemente, la competenza in merito è del Consiglio Comunale;

**Richiamato** il vigente Regolamento disciplinante *l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche* di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/05/2012;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa riferendo che si confermano le aliquote applicate nell'anno precedente e successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 7

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: ==

# DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

**DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

**DI CONFERMARE** anche per l'anno 2015 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.e.i., nella misura dello **0,8%**, già in vigore fino all'anno 2014;

**DI DARE ATTO** che, in caso di mancata variazione entro il termine previsto per deliberare il Bilancio di Previsione dei successivi esercizi finanziari, le presenti determinazioni continuino a valere di anno in anno;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 269/2006, il 1° gennaio 2015.

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Franco CAPPELLINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2015.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 31/07/2015.

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 31/07/2015.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE